



Ministero dell'Istruzione

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE PIEDIMONTE SAN GERMANO

SCUOLA INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1°GRADO

VIA MILAZZO, 21- 03030 PIEDIMONTE SAN GERMANO (FR) Tel. 0776404441 - Fax 0776404381 - C.M. FRIC82500D- C.F. 81002850600

PEO: fric82500d@istruzione.it - PEC: fric82500d@pec.istruzione.it - SITO WEB: www.icpedimontesan germano.it

Prot. n. vedi segnature

AI GENITORI
AGLI ALUNNI
AI DOCENTI
AL PERSONALE ATA
AL DSGA
AGLI ATTI
AL SITO WEB

COMUNICAZIONE n. 49

Oggetto: nota MIUR 30847 del 24/09/2020 "Riapertura della scuole. Attestati di guarigione da COVID-19 o da patologia diversa da COVID – 19 per alunni – personale scolastico con sospetta infezione da SARS – CoV-2".

In riferimento alla nota MIUR in oggetto si rappresentano i chiarimenti per fronteggiare l'emergenza Covid -19 elaborati dal Ministero della Salute – Direzione Generale della Prevenzione sanitaria al fine di garantire la continuità in sicurezza delle attività didattiche ed educative.

Caso sospetto Alunno/operatore scolastico:

- a) Presenza della temperatura corporea al di sopra di 37.5°C con sintomatologia compatibile con COVID-19 in ambito scolastico;
- b) Presenza della temperatura corporea al di sopra di 37.5°C con sintomatologia compatibile con COVID-19 presso il proprio domicilio;
- c) Caso in cui un operatore scolastico presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37.5°C con sintomatologia compatibile con COVID-19 in ambito scolastico;
- d) Caso in cui un operatore scolastico presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37.5°C con sintomatologia compatibile con COVID-19 presso il proprio domicilio.

In presenza di sintomatologia sospetta, il pediatra per gli alunni e il medico di medicina generale per gli operatori scolastici, richiede tempestivamente il test Diagnostico e lo comunica al Dipartimento di Prevenzione.

Alunno/operatore scolastico positivo al test diagnostico per SARS-CoV-2

Test positivo si notifica il caso al DdP che avvia la ricerca dei contatti e indica le azioni di sanificazione straordinaria della struttura scolastica nella sua parte interessata come da documento recante "Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell'infanzia".
Per il rientro a scuola bisognerà attendere la guarigione che verrà attestata dopo l'effettuazione di n. 2 tamponi a distanza di 24 ore l'uno dall'altro.

Alunno/operatore scolastico negativo al test diagnostico per SARS-CoV-2

Test negativo il pediatra per gli alunni e il medico di medicina generale per gli operatori scolastici valuta il percorso clinico/diagnostico idoneo e l'opportunità dell'ingresso a scuola. In caso di diagnosi diversa dal COVID la persona resterà a casa fino a guarigione clinica seguendo le indicazioni del pediatra e dei medici di medicina generale.

Alunno/operatore scolastico convivente con un caso accertato

Nel caso in cui un alunno o operatore scolastico fosse convivente con persona positiva accertata dal Dipartimento di prevenzione sarà considerato contatto stretto e posto in quarantena. Eventuali suoi contatti , esempio compagni di classe dell'alunno in quarantena, non necessitano di quarantena.

Attestazione di nulla osta all'ingresso o rientro a scuola dopo assenza per malattia

In caso di test diagnostico per SARS-CoV-2 con esito positivo, il Pediatra di Libera Scelta e/o il Medico di Medicina Generale, dopo aver preso in carico il paziente ed aver predisposto il corretto percorso diagnostico\terapeutico predispone, dopo la conferma di avvenuta guarigione, con l'effettuazione di due tamponi a distanza di 24 ore, l'uno dall'altro risultati negativi, "Attestazione di nulla osta all'ingresso o al rientro in comunità".

In caso di patologie diverse da COVID-19, con tampone negativo, il soggetto rimarrà a casa fino a guarigione clinica seguendo le indicazioni del Pediatra di Libera Scelta e/o il Medico di Medicina Generale, che redigerà una attestazione che l'alunno/operatore scolastico può rientrare a scuola poiché è stato seguito il percorso diagnostico terapeutico e di prevenzione per COVID-19, come disposto da documenti nazionali e regionali.

Resta fermo quanto previsto dalla normativa specifica di cui al decreto del Ministro della Sanità del 15 dicembre 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 6 dell'8 gennaio 1991.

Si precisa che in caso di assenza per malattia è necessario rimanere a casa tre giorni dopo la scomparsa di tutti i sintomi prima del rientro a scuola.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Marianna Stefania Ladisi